



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE IV

Ufficio V



Roma, 4.3.2012

All'ACRI - Associazione di Fondazioni e
di Casse di Risparmio Spa
Piazza Mattei, 10
00186 Roma

Prot. 13224

Oggetto: Comunicazione in merito al computo dei mandati parziali svolti negli organi delle Fondazioni.

Si fa riferimento alla problematica in oggetto, sollevata a suo tempo da codesta Associazione, inerente l'opportunità di escludere dal computo dei mandati effettivi quello svolto dal componente dell'Organo per un periodo di tempo limitato.

Al riguardo si ritiene di poter concordare con la tesi espressa che non vada computato, ai fini del limite massimo dei mandati esperibili di cui all'art. 4, comma 1, lett. i) del D. Lgs n. 153/99, il mandato del singolo componente qualora esso sia stato espletato per una durata inferiore alla metà del tempo previsto in statuto.

Ciascuna Fondazione potrà comunque liberamente adottare o meno, nell'esercizio della propria autonomia statutaria, la regolamentazione di che trattasi ovvero prevedere in statuto soluzioni di più breve durata dato che la formula sopra prospettata, concernente il mancato computo dei mandati parziali espletati, va intesa come limite massimo consentito.

Ai fini dell'adozione della disposizione in argomento, tuttavia, è opportuno che ciascuna Fondazione disciplini più dettagliatamente nel proprio statuto la materia in questione al fine di prevenire atteggiamenti opportunistici costituiti, ad esempio, dalle possibili dimissioni volontarie di taluni componenti degli Organi, effettuate nel duplice scopo di spezzare la continuità dei mandati e tenere escluso dal computo il mandato parziale svolto.

A tal fine, come proposto anche da codesta Associazione, il mancato computo del mandato parziale nei termini suindicati potrebbe essere ammesso qualora la cessazione avvenga "per causa diversa dalle dimissioni volontarie", in analogia con quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di mandati consecutivi esercitabili dai Sindaci e dai Presidenti di Provincia ex art. 51 del TUEL (D. Lgs n. 267/2000).

In merito alla necessaria definizione del concetto di "dimissioni volontarie" si ritiene che le stesse debbano necessariamente ricomprendere quelle dettate da ragioni strettamente personali e che, pertanto, debbano rimanere escluse da tale novero le cessazioni a seguito di nomina in un altro organo della Fondazione.

Nelle more degli opportuni adeguamenti statutari, le Fondazioni potranno far riferimento, in via interpretativa, alle presenti indicazioni.

IL DIRIGENTE GENERALE

